



[Indietro](#)

Publicato il 12/06/2018

**N. 06557/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 04580/2018 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  
Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale  
4580 del 2018, proposto da:

-OMISSIS-Quale Esercente La Potestà  
Sulla Minore-OMISSIS- in persona del  
legale rappresentante p.t., rappresentato e  
difeso dagli avvocati Federico Tedeschini,  
Alessandro Tozzi, con domicilio eletto  
presso lo studio Federico Tedeschini in  
Roma, largo Messico 7;

***contro***

Ministero Istruzione, Università e Ricerca  
non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e  
della Ricerca, in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentato e difeso  
per legge dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliata in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Istituto D'Istruzione Superiore -  
OMISSIS-non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento disciplinare dell'11  
aprile 2018 notificato il 17 aprile del  
corrente anno alla minore-OMISSIS-  
attraverso il quale è stata erogata la  
sanzione disciplinare della sospensione  
senza obbligo di frequenza scolastica dal  
26 aprile al 5 maggio del corrente anno  
(sic) dell'Istituto d'Istruzione Superiore -  
OMISSIS-sito in -OMISSIS-e di ogni  
altro atto provvedimento comunque  
connesso a quello principale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento disciplinare del 11 aprile 2018 inflitto alla minore-OMISSIS- attraverso il quale è stata erogata la sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza scolastica per dieci giorni.

Si costituiva il ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

La sanzione disciplinare è stata comminata alla ricorrente per aver scattato e diffuso alcune foto in cui erano ritratti una sua insegnante e un suo

compagno di scuola.

Il provvedimento impugnato e la stessa relazione depositata dal ministero resistente appaiono privi di adeguati motivazione, con la conseguenza che, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, l'atto deve essere annullato.

La motivazione, come noto, descrive l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione ed è finalizzata a giustificare il contenuto dispositivo del provvedimento. Nel caso di specie, l'amministrazione descrive la condotta della ricorrente all'interno di un più generale quadro di bullismo applicato nei confronti di un soggetto disabile all'interno della scuola, essendo stata prevista analoga sanzione anche per altri **studenti** interessati dalle vicende in questione.

L'eventuale complessità della vicenda e l'esigenza di eliminare un problema di vasta gravità quale quello del c.d. bullismo non consentono di far venire meno le esigenze e i requisiti fondamentali del

provvedimento amministrativo. In particolare, la motivazione del provvedimento costituisce espressione, tra l'altro, dei principi di trasparenza e imparzialità dell'amministrazione, mentre nel caso di specie non risulta adeguatamente rappresentata la condotta concretamente ascrivibile alla ricorrente, che appare, prima facie, di minore gravità rispetto a quella addebitata ad altri **studenti**, e la personalizzazione della motivazione e della sanzione al comportamento effettivamente tenuto dalla stessa. Ne discende che la mancata puntuale descrizione dei fatti attribuibili alla stessa si traduce sia in un vizio della motivazione del provvedimento che, conseguentemente, nella violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione.

Ne discende che il provvedimento deve essere annullato, ma restano salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione previa instaurazione del contraddittorio procedimentale tra le parti.

In considerazione delle peculiarità della

questione di lite e della natura giuridica delle situazioni coinvolte devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. Deve, tuttavia, essere accertato il diritto del ricorrente a ottenere la restituzione dell'amministrazione resistente del contributo unificato ove versato e previa prova del relativo versamento, in considerazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate. Condanna parte resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, dell'ammontare del contributo unificato, ove corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30

giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo

Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE      IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Tuccillo      Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)